

COMUNE DI SACROFANO Provincia di Roma

Largo B.Placidi 1 -00060 Sacrofano (RM) – tel. 06/90117016 Fax 06/9086143

SEGRETARIO COMUNALE

Proposta di

Programma triennale per l'integrità e la trasparenza anni 2015/2017

INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Soggetti ed organizzazione
- Art. 3 Contenuti
- Art. 4 Rapporti tra Programma triennale per la Trasparenza e il Ciclo della performance
- Art. 5 Rapporto con gli stakeholder
- Art. 6 Giornate della trasparenza
- Art. 7 Pubblicazione di ulteriori dati non previsti dalla normativa.
- Art.8 Processo di attuazione del Programma
- Art. 9 Disposizioni finali

Art. 1 Oggetto

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale a tre scopi:

- a) sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento;
- b) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi alle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione;

c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità.

Con tale Programma vengono adeguate alla realtà organizzativa del Comune le prescrizioni del D.Lgs. 33/2013 e le indicazioni della Civit/ANAC nella consapevolezza che tale strumento non vuole essere solo un ossequio formale alla norma ma un contributo sostanziale all'effettiva apertura della struttura pubblica comunale all'esterno.

Art. 2 Soggetti ed organizzazione

Il Responsabile della Trasparenza

Il Responsabile della Trasparenza (RT) del Comune viene individuato con decreto del Sindaco.

Attualmente, con Decreto del Sindaco n. 19 del 16/12/2013, è stato individuato nella persona del Dr. Mario Russo, nato a Roma il 04/05/1961, Segretario Comunale di Sacrofano nonché Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC).

Il Responsabile della Trasparenza:

- provvede alla redazione della proposta di approvazione e di aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnala all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
- Il Responsabile della Trasparenza si avvale in particolare del Servizio Affari Generali, Ufficio Segreteria e U.R.P. per l'aggiornamento e la verifica dei dati e delle informazioni sull'Albo *on-line* e sul sito istituzionale al *link* Amministrazione Trasparente.
- I Responsabili dei Servizi garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Il Nucleo di Valutazione

Il Nucleo di Valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel Piano della *performance* valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori.

Il Nucleo di Valutazione utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei responsabili dei singoli servizi, responsabili della trasmissione dei dati.

In particolare Nucleo di Valutazione:

- è responsabile della corretta applicazione delle linee guida della CIVIT (ora ANAC);
- monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità ed elabora una Relazione annuale sullo stato dello stesso;
- promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

Art. 3 Contenuti

Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella *home page* del sito istituzionale, è collocata un'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente"; in sostituzione della precedente sezione denominata "Trasparenza amministrativa".

Al suo interno, organizzati in sotto-sezioni di primo e secondo livello, sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

Le sezioni sono costruite in modo che, cliccando sull'identificativo, sarà possibile accedere ai contenuti della stessa.

La sezione è così organizzata:

Catta aariana di	Cotto comiono di cocondo		
Sotto-sezione di primo livello	Sotto sezione di secondo livello	contenuti	
primo nveno	livello		
	PROGRAMMA PER LA	Art. 10, comma 8, lett. A	
	TRASPARENZA E	- Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	
	L'INTEGRITA'	e relativo stato di attuazione	
DIODOGIZIONI		Art. 12, commi 1 e 2	
DISPOSIZIONI GENERALI	ATTI GENERALI	- leggi statali (link NORMATTIVA), statuti e norme di legge regionali, direttive, programmi, istruzioni	
OLIVERALI	ATTIOENERALI	emanati dall'amministrazione che dispongono	
		sull'organizzazione dell'amministrazione sulle sue	
		funzioni ed obbietti;	
		- codice di condotta – codice disciplinare	
		- attestazioni OIV o struttura analoga Art. 34, commi 1 e 2	
	ONERI E INFORMATIVA	L'ente non è soggetto ad obbligo	
	PER CITTADINI E		
	IMPRESA		
BUROCRAZIA	BUROCRAZIA ZERO	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di	
ZERO		competenza è sostituito da una comunicazione	
		all'interessato	
		Art 13, comma 1, Lett. A e Art. 14	
		- organi di indirizzo politico amministrativo (tipo di	
		organi e nominativi dei componenti).	
	ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO-	Per i gli incarichi politici 1)atto di nomina;	
	AMMINISTRATIVO	2) curriculum;	
		3)compensi;	
		4)dati relativi all'assunzione di altri incarichi;	
ORGANIZZAZIONE	SANZIONE PER	5)altri incarichi a carico della finanza pubblica Art. 47	
ONOANIZZAZIONE	MANCATA	- sanzioni relative la mancata comunicazione dei dati	
	COMUNICAZIONE DEI	Ex art 14	
	DATI		
	RENDICONTI GRUPPI CONSILIARI	L'ente non è soggetto ad obbligo	
	REGIONALI/PROVINCIALI	L'efficition e soggetto ad obbligo	
		Art 13, comma 1, lett. B e C	
	ARTICOLAZIONE DEGLI	- articolazione degli uffici	
	UFFICI	- risorse a disposizione di ciascun Ufficio - organigramma	
		Art. 13, comma 1, Lett. D	
		-elenco numeri di telefono	
	TELEFONO E POSTA	- Elenco indirizzi posta elettronica istituzionale	
	ELETTRONICA - Elenco indirizzo posta elettronica certifica Art 15, comma, 1 e 2		
- elenco degli Incarichi amministrativi di vertice e degli incarichi diriger a qualsiasi titolo, compresi incarichi di collaborazione o consulenza, s		nistrativi di vertice e degli incarichi dirigenziali conferiti	
		carichi di collaborazione o consulenza, specificando :	
CONSULENTI E			
COLLABORATORI 2- Il curriculum vitae 3- I dati relativi allo svolgimento dell'incarico		gimento dell'incarico	
	4- I compensi		
	Pubblicazione estremi atto di conferimento incarichi a soggetti esterni alla PA pe quali sia previsto un compenso, indicando:		

	1- il soggetto percettore	
	2- la ragione dell'incarico	
	3- l'ammontare eroga INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE	Art. 15, commi 1 e 2 -Incarichi amministrativi di vertice (segretario comunale) e di incarichi dirigenziali conferiti a qualsiasi titolo, compresi incarichi di collaborazione o consulenza, specificando: - Gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico -Il curriculum vitae - I dati relativi allo svolgimento dell'incarico - I compensi - estremi atto di conferimento incarichi a soggetti esterni alla PA per i quali sia previsto un compenso, indicando: - il soggetto percettore - la ragione dell'incarico
PERSONALE	DIRIGENTI	- l'ammontare erogato Art. 10, comma 8, lett. D - Curricula e compensi incarichi amministrativi di vertice e dei titolari di posizioni organizzative (modello europeo) Art. 15. commi 1, 2 e 5 - Incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali conferiti a qualsiasi titolo, compresi incarichi di collaborazione o consulenza, specificando: - Gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico - Il curriculum vitae - I dati relativi allo svolgimento dell'incarico - I compensi - estremi atto di conferimento incarichi a soggetti esterni alla PA per i quali sia previsto un compenso indicando: - il soggetto percettore - la ragione dell'incarico - l'ammontare erogato - Aggiornamento dell'elenco delle posizioni dirigenziali, integrando relativi titoli e curriculum, anche quando l'incarico è attribuito a persone estranee la PA
	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	Art. 10, comma 8, Lett. D - Curricula dei titolari di posizioni organizzative (modello europeo)
	DOTAZIONE ORGANICA	Art 16, comma 1 e 2 - Conto annuale del personale e delle spese sostenute, dati relativi la dotazione organica e al personale effettivamente in servizio ed il relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali. Evidenziando separatamente il costo del personale a tempo indeterminato articolandolo per aree professionali.
	PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO	Art. 17, commi 1 e 2 - dati relativi al personale con contratto non a tempo indeterminato indicando le diverse tipologie di rapporto e le qualifiche(annualmente) dati relativi il costo complessivo del personale a tempo non indeterminato articolato per aree professionali (trimestralmente).
	TASSI DI ASSENZA	Art. 16, coma 3 - dati relativi i tassi di assenza del personale distinti per uffici e livello dirigenziale (trimestralmente).

	INCARICHI CONFERITI	Art. 18, comma 1
	E AUTORIZZATI AI	- incarichi conferiti e autorizzati a ciascun dipendente
	DIPENDENTI	con l'indicazione della durata e del compenso spettante
	DII ENDENTI	per ogni incarico
		Art. 21, comma 1
	CONTRATTAZIONE	- riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e
	COLLETTIVA	accordi collettivi nazionali.
	COLLETTIVA	
		- link <u>www.aranagenzia.it</u> Art 21, comma 2
	CONTRACTAZIONE	-contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico
	CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di
	INTEGRATIVA	controllo;
		- informazioni trasmesse annualmente nell'ambito del
	On/	conto annuale del personale .
	OIV	Art 10, comma 8, lett. C
		- nominativi, curricula e compensi dei componenti del
	1.10	Nucleo di Valutazione
DANISISI	Art 19	
BANDI DI		eclutamento a qualsiasi titolo di personale presso
CONCORSI	l'amministrazione.	
		ei bandi in corso, nonché quello di bandi espletati nel
	corso dell'ultimo triennio c	on indicato il n. di dipendenti assunti e le spese effettuate.
		Art. 10, comma 8, lett. B
	5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	- piano e la relazione performance
	PIANO DELLE	0
	PERFORMANCE	- strumento di programmazione operativa approvato ai
		sensi dell'Art. 169 comm. 3-bis del TUEL qualunque
		denominazione abbia assunto (PEG, piano degli
		obbiettivi)
	RELAZIONE SULLE	Art. 10, comma 8, lett. B
DEDECMANOE	PERFORMANCE	piano e la relazione sulla performance
PERFOMANCE		(art 10, d.lgs 27 ottobre 2009 n. 150.
		Art. 20, comma 1
	AMMONTARE	Sono da pubblicare
	COMPLESSIVO DEI	1- il totale delle somme stanziate per i premi legati
	PREMI	alla perfomance (retribuzione di risultato,
		produttività, progressioni orizzontali ecc)
		2- l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
		Art. 20, comma 2
		Sono da pubblicare:
		1- dati relativi l'entità del premio mediamente
		conseguibile dal personale dirigenziale e non
	DATI DEL ATIVO	dirigenziale;
	DATI RELATIVI AI	2- dati relativi alla distribuzione del trattamento
	PREMI	accessorio, in forma aggregata, al fine di dare
		conto del livello di selettività utilizzato nella
		distribuzione dei premi e degli incentivi(indicare
		quante unità di personale si sono posizionate
		nelle diverse fasce di valutazione)
		3- dati relativi al grado di differenziazione
		nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia
		per i dipendenti.
		Non vanno pubblicati i premi conseguiti dal singolo
	DENEGOS	dipendente ma solamente i dati in forma aggregata
	BENESSERE	Art. 20, comma 3
	ORGANIZATTIVO	-dati relativi ai risultati delle indagini di benessere
		organizzativo (quanto tali indagini sono state svolte)

		Art 22 commo 1 lott A
	ENTI PUBBLICI VIGILATI	Art. 22, comma 1, lett. A -l'elenco degli enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione medesima, anche quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori, elencando le funzione attribuite, le attività svolte in favore dell'amministrazione e le attività
ENTI CONTROLLATI	SOCIETA' PARTECIPATE	di servizio pubblico affidate. Art. 22, comma 2 e 3 Per ciascuno degli enti deve essere pubblicato: - ragione sociale - misura partecipazione amministrazione pubblica - misura dell'impegno dell'amministrazione pubblica - onere gravante sul bilancio dell'amministrazione a
	ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI	qualsiasi titolo. - N. rappresentanti dell'amministrazione nell'organo di governo. -trattamento economico di ciascuno. - risultati di bilancio ultimi 3 esercizi -dati relativo incarico amministratore dell'ente e relativo trattamento economico. Nel sito dell'ente va inserito il collegamento con i siti
	RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	istituzionali degli enti di cui sopra. Art. 22, comma 1, lett. D Predisporre una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti.
	DATI AGGREGATI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	Art. 24, comma 1 - dati organizzati a fini conoscitivi o statistici relativi le proprie attività amministrative in forma aggregata (solo se organizzati)
ATTIVITA' E PROCEDIMENTI	TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO	 Art. 35, comma 1 dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza, per ciascuna tipologia va indicato: descrizione del procedimento con indicazione dei riferimenti normativi unità organizzativa responsabile dell'istruttoria responsabile del procedimento e tutti i suoi recapiti, se diverso ufficio competente all'adozione del provvedimento finale. Per procedimenti ad istanza di parte tutta la modulistica necessaria compresi fac-simile per autocertificazioni Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano Termine fissato per la conclusione dei procedimenti Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato o con il silenzio assenso Strumenti di tutela amministrativa o giudiziali riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato Il link di accesso al servizio on line Le modalità per l'effettuazione dei pagamenti Il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia il potere sostitutivo I risultati delle indagini di <i>customer satisfaction</i> condotte sulla qualità dei servizi erogati. Art. 35, comma 2 moduli e i formulari relativi i procedimenti che possono

		essere avviati, in assenza di tali pubblicazioni i procedimenti devono essere avviati anche i assenza dei
	MONITODAGGIO	suddetti moduli
	MONITORAGGIO TEMPI	Art. 24, comma 2 - risultati del monitoraggio periodico sul rispetto dei
	PROCEDIMENTALI	tempi dei procedimenti (art. 1, comm. 28, L. 6 novembre 2012, n. 190)
	DICHIARAZIONI	Art. 35, comma 3 Pubblicare: - i recapiti dell'ufficio del responsabile della
	SOSTITUTIVE E ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI	gestione, garanzia, verifica e trasmissione dei dati o l'accesso agli stessi da parte dell'amministrazione procedente. - Le convenzioni quadro volte a disciplinare le
		modalità di accesso ai dati Le modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.
	PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO POLITICO	Art. 23 Pubblicare ogni sei mesi l'elenco dei provvedimenti adottati dagli organi d'indirizzo politico con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: - Autorizzazione o concessione - Scelta del contraente per l'affidamento di lavori di fornitura e servizi (riferimenti alle modalità di selezione) - Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressione di carriera - Accordi stipulati con soggetti privati o con altre amministrazioni Per ogni provvedimento va pubblicato il contenuto; l'oggetto; l'eventuale spesa; i principali documenti contenuti nel fascicolo del procedimento.
		La pubblicazione avviene nella forma di scheda sintetica. Art. 23 Dishblicaza aggi 6 magi l'alegge dei provvedimenti dei
	PROVVEDIMENTI	Pubblicare ogni 6 mesi l'elenco dei provvedimenti dai dirigenti con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: - Autorizzazione o concessione
PROVVEDIMENTI	DIRIGENTI	 Scelta del contraente per l'affidamento di lavori di fornitura e servizi (riferimenti alle modalità di selezione) Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressione di carriera Accordi stipulati con soggetti privati o con altre
		amministrazioni Per ogni provvedimento va pubblicato il contenuto; l'oggetto; l'eventuale spesa; i principali documenti contenuti nel fascicolo del procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di scheda sintetica.
CONTROLLI SULLE	ragione della dime di svolgimento.	ogie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ensione e del settore di attività indicando criteri e modalità
		lighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo no tenute a rispettare.

BANDI DI GARA E CONTRATTI	Art. 37 - informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e di lavori pubblici, servizi e forniture.	
	CRITERI E MODALITA'	Art. 26, comma 1 -atti con i quali sono determinati: Criteri e modalità a cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti privati
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI,VANTAGGI ECONOMICI	ATTI DI CONCESSIONE	 Art. 26, comma 2 atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati con importo superiore a €1000. Art. 27 Tali pubblicazioni devono contenere: Nome dell'impresa o dell'ente , i dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario L'importo del vantaggio economico corrisposto La norma o il titolo a basa dell'attribuzione L'ufficio o il responsabile dirigente titolare del procedimento amministrativo Le modalità seguite per l'individuazione del beneficiario Il link al soggetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato (se presente)
		(tali informazioni devono essere organizzate annualmente in un unico elenco per singola amministrazione e devono rispettare il diritto alla riservatezza)
BILANCI	BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO	Art. 29, comma 1 - dati relativi il bilancio di previsione e quelli relativi il bilancio consuntivo di ogni anno in forma sintetica, semplificata, aggregata anche attraverso il ricorso a rappresentazioni grafiche.
	PIANO DEGLI INDICATORI E RISULATI ATTESI BILANCIO	Art. 29, comma 2 -piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio.
	PATRIMONIO IMMOBILIARE	Art. 30 informazioni indicative degli immobili posseduti ed i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti
	CANONI DI LOCAZIONE O AFFITTO	
CONTROLLI E RILIEVI SULL' AMMINISTRAZIONE	Art. 31, comma 1 -rilievi, unitamente agli atti a cui si riferiscono, degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.	
	CARTA DEI SERVIZI E STANDARD DI QUALITA'	Art. 32, comma 1 -carte dei servizi e i documenti contenenti gli standard di qualità dei servizi pubblici
SERVIZI EROGATI	COSTI CONTABILIZZATI	Art. 32, comma 2, lett. A - costi contabilizzati dei servizi erogato agli utenti evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo.
	TEMPI MEDI DI	Art. 32, comma 2, lett. B

	EROGAZIONE	- tempi medi di erogazione dei servizi erogati agli utenti , con
	DEI SERVIZI	riferimento all'esercizio finanziario precedente
		Art. 41, comma 6
	LISTE DI ATTESA	Si applica solo agli enti del servizio sanitario nazionale
	INDICATORE DI	Art. 33
PAGAMENTI DELL'	TEMPESTIVITA'	-indicatore di tempestività dei pagamenti.
AMMINISTRAZIONE	DEI PAGAMENTI	A + 00
	IBAN E	Art. 36
	PAGAMENTI	- dati e informazioni che consentono l'effettuazione dei
	INFORMATICI	pagamenti a qualsiasi titolo dovuti, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
	Art. 38	deil illioithazione e della comunicazione.
		ammazione anche pluriennale delle opere pubbliche di
		ministrazione; le linee guida per la valutazione degli
		ioni annuali; ogni documento predisposto nell'ambito della
OPERE		pareri dei valutatori che si discostano dalle scelte
PUBBLICHE		e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostano dalle
. 6222.6.12	valutazioni ex ante; le informazioni relative i nuclei di valutazione e verifica degli	
	investimenti pubblici; le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro	
	nominativi.	
	Pubblicare inoltre informazioni relative ai tempi, costi unitari e agli indicatori di	
	realizzazione delle opere pubbliche completate.	
PIANIFICAZIONE E	Art. 39	
GOVERNO DEL	- atti di governo del t	erritorio.
TERRITORIO		
INFORMAZIONI	Art. 40	
AMBIENTALI	-informazioni ambientali e le relazioni.	
STRUTTURE	Art. 41, comma 4	
SANITARIE	Pubblicare e aggiornare annualmente l'elenco delle strutture sanitarie private	
PRIVATE	accreditate e gli accordi con esse intercorsi.	
ACCREDITATE		
INTERVENTI	Art. 42	
STRAORDINARI E	-provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere	
DI EMERGENZA.	straordinario in casi	di calamità naturali o di altre emergenze vanno pubblicati
	-	

Le caratteristiche delle informazioni

L'Ente è tenuto ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

Gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria saranno, quindi, pubblicati:

- in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende visione;
- completi nel loro contenuto;
- con l'indicazione della loro provenienza, e previa attestazione di conformità all'originale in possesso dell'amministrazione;
- tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni dalla loro pubblicazione sull'Albo on line del Comune;
- per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione.

Gli atti che producono i loro effetti oltre i cinque anni, andranno comunque pubblicati fino alla data di efficacia. Allo scadere del termine sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di apposite sezioni di archivio.

• in formato di tipo aperto, ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005 e saranno riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. 196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità

Limiti alla trasparenza

L'Amministrazione non deve pubblicare:

- i dati personali non pertinenti compresi i dati previsti dall'art. 26 comma 4 c. del D.Lgs 33/2013 citato;
- i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della pubblicazione;
- non sono pubblicabili le notizie di infermità, impedimenti personali o famigliari che causino l'astensione dal lavoro del dipendente pubblico;
- non sono nemmeno pubblicabili le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro che possano rivelare le suddette informazioni;
- restano fermi i limiti previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990, nonché le norme a tutela del segreto statistico.

Art. 4 Rapporti tra Programma triennale per la Trasparenza e il Ciclo della performance

Il collegamento fra il ciclo della *performance* ed il Programma triennale per la trasparenza è assicurato nell'ambito della predisposizione ed attuazione del Piano della *performance* approvato secondo i contenuti ed i termini di cui al Sistema di Valutazione e Misurazione approvato.

A tale fine il Piano Risorse e Obiettivi (PRO) dovrà prevedere almeno un obiettivo di performance organizzativa migliorativa degli *standards* già acquisiti dall'ente.

La previsione e la verifica del raggiungimento dell'obiettivo sarà verificato dal Nucleo di Valutazione al quale, come già sottolineato, spetta il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.

Art. 5 Rapporto con gli stakeholder

Il Comune, applica normalmente la metodologia della *customer satisfaction* nell'erogazione dei servizi alla comunità e la Carta dei Servizi costituisce di fatto un patto tra l'amministrazione e il cittadino nella gestione della "cosa pubblica".

A tal fine sia per il tramite del sito internet che direttamente presso gli uffici, il cittadino è direttamente invitato ad interloquire con l'amministrazione al fine del miglioramento dei servizi ed in primis nella comunicazione istituzionale.

I dati raccolti saranno elaborati semestralmente e tali elaborazioni saranno pubblicate entro il 31 luglio (per i dati relativi al primo semestre) ed entro il 31 gennaio (per i dati relativi al secondo semestre nell'anno precedente).

La piena applicazione di questo articolo è rinviata all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, delle relative competenze tecnico-scientifiche.

Art. 6 Giornate della trasparenza

Si prevede lo sviluppo di attività divulgative nel corso degli anni 2016 e 2017.

Art. 7 Pubblicazione di ulteriori dati non previsti dalla normativa.

Per l'anno 2015 l'amministrazione comunale implementerà le informazioni presenti sul link "Amministrazione Trasparente" con i dati relativi a:

A – Permessi a costruire e altre pratiche relative all'edilizia privata

a) per ogni istanza di permesso a costruire andranno pubblicati

- data dell'istanza
- oggetto dell'istanza
- soggetto richiedente
- data di eventuale richiesta di documentazione integrativa
- data di eventuale produzione della documentazione integrativa richiesta
- data della eventuale comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90
- data delle eventuali controdeduzioni e/o presentazione di documentazione di documentazione a seguito della eventuale comunicazione ex art. 10 bis della Legge 241/90
- data del provvedimento finale specificando se è di autorizzazione, autorizzazione con prescrizioni, autorizzazione parziale, diniego.
- tempo complessivo intercorso tra istanza e provvedimento finale
- tempo effettivamente impiegato dall'Amministrazione. Al netto quindi del tempo intercorso tra a) richiesta di documentazione integrativa e sua produzione; comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90 e relative controdeduzioni o scadenza del termine per presentarle.
- b) Elaborazione dei tempi medi "complessivi" e "netti", come sopra definiti, per la definizione di una pratica di un permesso a costruire.
- c) Compatibilmente e nei limiti delle particolari procedure che li contraddistinguono, gli stessi dati andranno forniti anche relativamente ai procedimenti di D.I.A., S.C.I.A., C.I.L.A., C.I.L. e Agibilità.

B – Apertura o voltura di nuovi esercizi commerciali

- a) per ogni istanza sia stata andranno pubblicati
 - data dell'istanza
 - oggetto dell'istanza
 - soggetto richiedente
 - data di eventuale richiesta di documentazione integrativa
 - data di eventuale produzione della documentazione integrativa richiesta
 - data della eventuale comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90
 - data delle eventuali controdeduzioni e/o presentazione di documentazione di documentazione a seguito della eventuale comunicazione ex art. 10 bis della Legge 241/90
 - data del provvedimento finale specificando se è di autorizzazione, autorizzazione con prescrizioni, autorizzazione parziale, diniego.
 - tempo complessivo intercorso tra istanza e provvedimento finale

- tempo effettivamente impiegato dall'Amministrazione. Al netto quindi del tempo intercorso tra a) richiesta di documentazione integrativa e sua produzione; comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90 e relative controdeduzioni o scadenza del termine per presentarle.
- b) Elaborazione dei tempi medi "complessivi" e "netti", come sopra definiti, per la definizione di una pratica.

C - Pagamenti del Comune di Sacrofano

Trimestralmente, andranno pubblicati:

- a) i pagamenti per i quali non si è rispettato l'ordine cronologico, ma si è fatta comunque applicazione dei criteri di buona amministrazione predeterminati, con l'indicazione, per ogni pagamento compreso nell'elenco, degli specifici criteri cui si è fatto ricorso;
- b) i pagamenti per i quali non si è rispettato l'ordine cronologico e non si neanche fatta applicazione dei criteri predeterminati. In tal caso, per ogni pagamento compreso nell'elenco, vanno comunque esplicitati i motivi che hanno portato al pagamento stesso anche al fine di integrare criteri predeterminati o di migliorare l'organizzazione dell'ente.

Art.8 Processo di attuazione del Programma

8.1 I responsabili della trasmissione dei dati

Responsabile della trasmissione dell'atto oggetto di pubblicazione è il dipendente tenuto alla produzione dell'atto medesimo, il quale, avrà l'onere di pubblicarlo o trasmetterlo all'addetto al sito web del suo servizio, se nominato. In questo caso i documenti o atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, con data certa, dovranno essere trasmessi all'addetto al sito web almeno quarantotto (48) ore prima della data indicata per la pubblicazione. Tutti i documenti saranno trasmessi in formato di tipo aperto (per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibile e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permettere il più ampio utilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità) a mezzo posta elettronica all'indirizzo email dell'addetto al sito Web specificando nella e-mail di accompagnamento la sottosezione 1 o eventuale sottosezione 2 del sito in cui tali informazioni dovranno essere pubblicate.

Il RT e i Responsabili dei vari Servizi organizzativi vigileranno sulla regolare produzione, trasmissione e pubblicazione dei dati.

8.2 Responsabili pubblicazione e aggiornamento dati

Responsabile della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati oggetto di pubblicazione è:

- l'addetto al sito web (o suo sostituto), nel caso in cui il Responsabile del Servizio abbia proceduto alla individuazione e nomina tra i dipendenti del proprio servizio; in tal caso, una volta ricevuti i dati e le informazioni da pubblicare, provvederà tempestivamente alla loro affissione nella sezione del sito web indicatagli dal produttore del documento, non oltre settantadue (72) ore per i documenti senza data certa obbligatoria ed entro quarantotto (48) ore per gli altri atti.
- Il Responsabile del Servizio che detenga il dato da pubblicare.

8.3 - Referenti per la trasparenza

I Responsabili dei vari Servizi svolgeranno anche il ruolo di Referenti per la trasparenza, favorendo ed attuando le azioni previste dal programma. A tale fine vigileranno:

- sul tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e dal presente Programma;
- sull'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.

8.4 - Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

L'attività di controllo sarà svolta dal RT, coadiuvato dai Responsabili di Servizio che vigileranno sull'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, predisponendo apposite segnalazioni in caso di mancato o ritardato adempimento.

Tale controllo verrà attuato:

- attraverso appositi controlli a campione periodici, a verifica dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- Attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013) sulla base delle segnalazioni pervenute.

Per ogni informazione pubblicata verrà verificata:

- la qualità;
- l'integrità;
- il costante aggiornamento;
- la completezza;
- la tempestività;
- la semplicità di consultazione;
- la comprensibilità;
- l'omogeneità;
- la facile accessibilità;
- la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione;
- la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

Il Nucleo di Valutazione utilizzerà le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance organizzativa ed individuale del responsabile della trasmissione dei dati.

8.5 - Le sanzioni

Si riporta, di seguito, il quadro sinottico relativo alle sanzioni previste dal D.Lgs. 33/2013.

Art. 15 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione c consulenza"		
FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO	SANZIONI PREVISTE	
Omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 15, comma 2: • estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla p.a., con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. • incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.	responsabilità disciplinare.	

Mancata o incompleta pubblicazione sul sito della p.a. vigilante dei dati relativi a: • ragione sociale; • misura della partecipazione della p.a., durata dell'impegno e onere gravante sul bilancio della p.a. • numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi; • risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi; • incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico	Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante
Mancata o incompleta pubblicazione dei dati da parte degli enti pubblici o privati vigilati relativamente a quanto previsto dagli artt. 14 e 15 per: • componenti degli organi di indirizzo • soggetti titolari di incarico	Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante

"Violazione degli obblighi	. 46 di trasparenza – Sanzioni" ella trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari
FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO	SANZIONI PREVISTE
Inadempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa	Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale
	Eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della p.a.
	Valutazione ai fini della corresponsione: a) della retribuzione accessoria di risultato; b) della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile
Mancata predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale
	Eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della p.a.
	Valutazione ai fini della corresponsione: a) della retribuzione accessoria di risultato; b) della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile

Art. 47	
"Sanzioni per casi specifici"	
Responsabilità a carico degli organi di indirizzo politico	
FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO SANZIONI PREVISTE	

Violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all'art. 14 riguardanti i componenti degli organi di indirizzo politico, con riferimento a:

• situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico;

• titolarità di imprese

• partecipazioni azionarie, proprie, del coniuge e parenti entro il secondo grado di parentela

• compensi cui dà diritto la carica

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione

Pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito *internet* dell'amministrazione o degli organismi interessati

Art. 47		
"Sanzioni per casi specifici"		
Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO SANZIONI PREVISTE		
Violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 2, relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società con riferimento a: • ragione sociale; • misura della partecipazione della p.a., durata dell'impegno e onere complessivo gravante sul bilancio della p.a. • numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi; • risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi; • incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo.	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione	

Art. 47 "Sanzioni per casi specifici" Sanzioni a carico degli amministratori di società	
FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO	SANZIONI PREVISTE
Mancata comunicazione da parte degli amministratori societari ai propri soci pubblici dei dati relativi al proprio incarico, al relativo compenso e alle indennità di risultato percepite	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico degli amministratori societari

8.6 - Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

Con l'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 è stato introdotto l'istituto dell'**Accesso Civico**, il quale attribuisce a chiunque il diritto di richiedere la pubblicazione di dati o di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione da parte delle PA, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata ed è gratuita.

La richiesta di accesso civico dovrà essere presentata direttamente al Responsabile della Trasparenza, il quale si pronuncerà sulla stessa.

Il Responsabile della Trasparenza si accerterà dell'esistenza del documento soggetto ad obbligo di pubblicazione richiesto e della sua avvenuta pubblicazione sul sito web del comune.

Nel caso in cui il documento richiesto non sia presente nel sito, si provvederà **entro trenta giorni** alla sua pubblicazione, e contestualmente sarà trasmesso al richiedente il dato richiesto, o gli sarà comunicato l'indirizzo della pagina web in cui tale informazione è stata pubblicata.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indicherà al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

La richiesta di accesso civico comporta, inoltre, da parte del Responsabile della Trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 43, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

Art. 9 Disposizioni finali

Il presente Piano entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Si provvederà annualmente, entro il 31/01, al suo aggiornamento.

Sacrofano, 14 gennaio 2014

Il Segretario Comunale Dr. Mario Russo